



Sintesi della

“Politica di Impegno ed esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo pensione e degli OICR gestiti”

Edizione giugno 2025

Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. I PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP	4
2.1 Adozione Policy.....	4
2.2 Monitoraggio degli emittenti quotati partecipati.....	4
2.3 <i>Engagement</i> – Definizione linee guida sulle tempistiche e sulle modalità di intervento negli emittenti quotati partecipati al fine di tutelarne e incrementarne il valore	4
2.4 <i>Collective Engagement</i> – Valutazione di opportune ipotesi di collaborazione con altri investitori, ove ciò risulti adeguato, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.....	6
2.5 Voting – Esercizio dei diritti di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti	6
2.6 Reporting – Trasparenza sulla modalità di attuazione della politica di impegno	8
3. CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALLA POLITICA DI IMPEGNO INERENTE AL FONDO PENSIONE PREVIGEST FUND MEDIOLANUM	9

I. PREMESSA

Mediolanum Gestione Fondi SGR p.A. (di seguito anche la “SGR” o la “Società”) – ritiene che buoni standard di *governance* contribuiscano ad alimentare la fiducia nel mercato dei capitali e che il ruolo svolto dagli investitori istituzionali, dai gestori di attivi e dai rispettivi *advisor* sia fondamentale nella dialettica interna alle società partecipate.

La SGR gestisce e investe nel capitale delle società quotate i patrimoni affidati dai propri investitori in ottemperanza al dovere fiduciario di agire nel migliore interesse di questi ultimi e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

A tal fine, la SGR ha aderito sin dal 2017 ai “Principi Italiani di *Stewardship*” (di seguito anche i Principi) per l’esercizio dei diritti amministrativi e di voto nelle società quotate definiti dall’Associazione di categoria Assogestioni, che forniscono una serie di *best practice* di alto livello per il confronto e la collaborazione fra le società di gestione e gli emittenti in cui esse investono i patrimoni gestiti nell’ambito del servizio di gestione collettiva del risparmio, al fine di incentivare un solido legame tra *corporate governance* esterna ed il processo di investimento.

Ciò premesso, Mediolanum Gestione Fondi ha adottato la presente “Politica di impegno” che descrive le modalità con cui la Società integra l’impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento, in applicazione dell’art. 124-quinquies del TUF, e in qualità di gestore di attivi, categoria a cui la SGR appartiene secondo la definizione che ne dà il TUF all’art. 124-quater.

Il presente documento riepiloga altresì al proprio interno i dettagli operativi relativi alle attività volte a implementare la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR e dei portafogli gestiti, ai sensi dell’adozione dei Principi Italiani di *Stewardship* di cui sopra e in applicazione dell’art. 35-decies del TUF e dell’art. 112 del Regolamento Intermediari, adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018.

Tali linee di indirizzo si fondano sull’impegno ad esercitare i diritti inerenti agli strumenti finanziari in modo ragionevole e responsabile, nell’esclusivo interesse dei soggetti sottoscrittori, individuando i criteri generali da seguire nell’esercizio dei diritti di voto nell’ambito delle assemblee societarie dei soggetti emittenti strumenti finanziari detenuti nei portafogli gestiti.

La SGR applica i sopracitati Principi seguendo un approccio flessibile e proporzionale, in considerazione dell’entità della partecipazione nell’emittente considerato ovvero della significatività dell’investimento rispetto al patrimonio degli OICR gestiti.

¹ I Principi adottati si ispirano all’EFAMA *Stewardship* Code – “Principles for asset managers’ monitoring of, voting in, engagement with investee companies” approvato dall’ European Fund and Asset Management Association alla quale partecipa anche Assogestioni.

2. I PRINCIPI ITALIANI DI STEWARDSHIP

Di seguito vengono illustrate le linee guida adottate dalla SGR nel rispetto della normativa di riferimento, nonché in aderenza ai “Principi italiani di *Stewardship*” definiti da Assogestioni.

2.1 ADOZIONE POLICY

La presente policy descrive le modalità con cui la SGR integra l’impegno in qualità di azionista nella propria strategia di investimento, illustra i principi adottati dalla SGR in materia di *Stewardship* nonché la strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei prodotti gestiti.

2.2 MONITORAGGIO DEGLI EMITTENTI QUOTATI PARTECIPATI

La SGR svolge un’attività di monitoraggio degli emittenti quotati partecipati, al fine di poter agire in modo proattivo per identificare con anticipo le problematiche e minimizzare le potenziali perdite di valore. La Società identifica le modalità con cui viene effettuato il monitoraggio delle questioni rilevanti, anche in relazione a tematiche di rilevanza generale, quali ad esempio la strategia, i risultati finanziari e non finanziari nonché i rischi, la struttura del capitale, l’impatto sociale e ambientale e il governo societario (ad esempio in merito alla composizione quali-quantitativa, all’elezione degli organi sociali e alla remunerazione) nonché la cultura e l’etica aziendale degli emittenti quotati partecipati in funzione della migliore tutela dell’interesse degli OICR e dei portafogli gestiti.

Il monitoraggio degli emittenti partecipati viene, innanzi tutto, effettuato in via continuativa attraverso l’analisi dei dati finanziari e non finanziari pubblicati sui siti di informazione finanziaria (i.e. Bloomberg, Borsa Italiana, ecc.) e sui siti delle medesime società, attraverso la partecipazione ad incontri con gli emittenti e avvalendosi delle ricerche fornite da analisti, *infoproviders*, *proxy advisors* e/o società di consulenza.

Tramite detto monitoraggio, che avviene su base regolare e continua, la SGR verifica anche l’efficacia del sistema di governance degli emittenti partecipati. La presenza di un numero adeguato di componenti indipendenti, anche di minoranza, negli organi sociali degli emittenti quotati partecipati rappresenta di per sé una modalità di monitoraggio. Nell’ambito delle attività di monitoraggio, la SGR chiede agli emittenti quotati partecipati e ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la capacità di negoziare le azioni di detti emittenti non siano comunicate senza preventivo consenso.

L’attività sopra descritta viene svolta dalla Divisione Investimenti Mobiliari in collaborazione con l’ufficio *Corporate Governance & Sustainability*, sulla base di criteri flessibili e proporzionali in considerazione dell’entità della partecipazione nell’emittente considerato ovvero della significatività dell’investimento rispetto al patrimonio degli OICR gestiti.

2.3 *ENGAGEMENT* – DEFINIZIONE LINEE GUIDA SULLE TEMPISTICHE E SULLE MODALITÀ DI INTERVENTO NEGLI EMITTENTI QUOTATI PARTECIPATI AL FINE DI TUTELARNE E INCREMENTARNE IL VALORE

L’*engagement* della SGR con gli emittenti quotati partecipati aiuta a tutelarne e garantirne il valore nel lungo termine, costituendo una delle misure idonee a salvaguardare i diritti dei sottoscrittori nonché una delle modalità attraverso cui vengono esercitati, nell’interesse di questi ultimi, i diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti.

La SGR ha stabilito le circostanze che, tenuto conto delle ragioni del possesso, richiedono un *engagement* e valutano periodicamente i risultati di tale approccio. Sulla base di tali circostanze, la SGR anzitutto valuta se e come discutere con i competenti membri, anche di minoranza, degli organi di amministrazione e controllo, ovvero con i soggetti da questi incaricati, dell’emittente quotato partecipato, le eventuali preoccupazioni o

problematiche riscontrate nel monitoraggio di detto emittente.

La SGR interviene, ad esempio, quando nutre rilevanti preoccupazioni in merito alla strategia, ai risultati finanziari e non finanziari, alla gestione dei rischi, alla struttura del capitale dell'emittente quotato partecipato, alla sua *governance* (ad esempio in merito all'elezione, alla composizione quali-quantitativa ottimale – anche in termini di diversità – degli organi sociali, alla remunerazione) nonché alla cultura o all'etica aziendale o alla gestione delle questioni ambientali e sociali (quali ad esempio la protezione dell'ambiente, la responsabilità sociale e il trattamento dei lavoratori, il rispetto dei diritti umani, la lotta contro la corruzione attiva e passiva) .

Anche il disinvestimento da un emittente partecipato può rivelarsi una misura adeguata per tutelare gli interessi degli investitori.

Le attività di *engagement* comprendono a titolo esemplificativo:

- organizzazione di incontri con il management e le strutture di *investor relations* dell'emittente quotato partecipato per discutere in modo specifico delle problematiche riscontrate;
- esplicitazione delle preoccupazioni tramite i consulenti dell'emittente;
- incontri con i competenti membri degli organi di amministrazione e/o controllo.

L'incontro può svolgersi sotto forma di:

- dialogo unidirezionale nell'ambito del quale la SGR rappresenta la visione del mercato ai componenti degli organi sociali degli emittenti (c.d. *engagement one-way*); ovvero
- dialogo bidirezionale con scambio di informazioni tra i soggetti partecipanti (c.d. *engagement two-way*).

Particolare rilevanza assumono gli incontri periodici con le Società partecipate, cui prendono parte in via generale i referenti della Divisione Investimenti Mobiliari e/o dell'ufficio *Corporate Governance & Sustainability*.

Qualora il dialogo con gli organi sociali non risulti soddisfacente, la SGR valuta se proseguire nel proprio intento, considerando anche l'opportunità di coinvolgere altri investitori (ai sensi del Principio 4), per esempio:

- intervenendo anche congiuntamente su questioni particolari;
- rilasciando una dichiarazione pubblica prima o durante l'assemblea generale annuale o un'assemblea generale straordinaria;
- presentando possibili risoluzioni alle assemblee degli azionisti;
- chiedendo la convocazione di un'assemblea o l'integrazione dell'ordine del giorno di un'assemblea già convocata per sottoporre agli azionisti eventuali iniziative specifiche quali, ad esempio, quelle volte ad apportare cambiamenti agli organi sociali.

Nell'ambito delle attività di intervento ed *engagement*, la SGR chiede agli emittenti quotati partecipati e ai loro consulenti di assicurare che eventuali informazioni che potrebbero compromettere la capacità di negoziare le azioni di detti emittenti non siano comunicate senza preventivo consenso.

La SGR alimenta un "Registro degli incontri", nel quale vengono riepilogati gli incontri effettuati con le società (sia nell'ambito dell'attività di monitoraggio che di *engagement*), i punti salienti discussi, nonché eventuali considerazioni ritenute significative. In tale registro confluiscono anche gli esiti degli incontri *one to one* con il top management degli emittenti partecipati.

2.4 COLLECTIVE ENGAGEMENT – VALUTAZIONE DI OPPORTUNE IPOTESI DI COLLABORAZIONE CON ALTRI INVESTITORI, OVE CIÒ RISULTI ADEGUATO, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DI AZIONE DI CONCERTO

La SGR valuta la cooperazione con altri investitori, qualora sia ritenuta il metodo più efficace per esercitare l'engagement. Ad esempio, la Società ritiene opportuno esercitare un *engagement* collettivo in caso di significativi eventi societari o problematiche di interesse pubblico (come gravi crisi economiche o di settore), ovvero qualora i rischi rilevati possano compromettere la capacità dell'emittente quotato partecipato di proseguire la propria attività, prestando particolare attenzione alla regolamentazione in materia di azione di concerto.

La SGR esercita collettivamente le attività di monitoraggio, intervento ed engagement, anche in relazione a tematiche di rilevanza generale, quali ad esempio strategia, risultati finanziari e non finanziari nonché rischi, struttura del capitale, impatto sociale e ambientale e governo societario nonché cultura e etica aziendale partecipando altresì alle attività del Comitato *Corporate Governance* di Assogestioni e del Comitato dei gestori, nell'esclusivo interesse dei sottoscrittori degli OICR gestiti.

Per le attività di monitoraggio, intervento o *engagement* collettivo, la Società tiene conto dei regolamenti di mercato e delle proprie politiche sulla gestione dei conflitti di interesse e sulle informazioni privilegiate.

2.5 VOTING – ESERCIZIO DEI DIRITTI DI VOTO INERENTI AGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DEGLI OICR E DEI PORTAFOGLI GESTITI

La SGR dispone di una strategia efficace e adeguata per l'esercizio dei diritti di intervento e di voto inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, al fine di assicurare che tali diritti siano esercitati nell'esclusivo interesse dei partecipanti agli OICR.

Detta strategia stabilisce procedure e misure al fine di:

- monitorare le pertinenti operazioni sul capitale (*corporate action*);
- assicurare che l'esercizio dei diritti di voto sia conforme agli obiettivi e alle politiche d'investimento degli OICR interessati;
- prevenire o gestire eventuali conflitti d'interesse derivanti dall'esercizio dei diritti di voto;
- dare conto delle modalità di ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto (*proxy advisor*).

In dettaglio, l'esercizio dei diritti di intervento e voto viene effettuato dalla SGR nell'interesse dei patrimoni gestiti e alla luce della effettiva possibilità di incidere sulle decisioni oggetto di approvazione in assemblea.

La Società privilegia la partecipazione – in applicazione del principio di proporzionalità – alle assemblee degli azionisti delle società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea secondo criteri quali/quantitativi quali, a titolo esemplificativo:

- la quota di capitale complessivamente detenuto (tenuto conto delle soglie di significatività individuate dalla Società per tipologia di strumento finanziario);
- la rilevanza degli argomenti all'ordine del giorno delle convocazioni assembleari.

Quanto precede non esclude comunque la possibilità per la SGR di esercitare il diritto di intervento e di voto anche nel caso di partecipazioni inferiori alle soglie sopra definite o in società non quotate nonché in OICR chiusi non quotati, laddove tale esercizio sia ritenuto opportuno o necessario in relazione alla tutela degli interessi dei sottoscrittori.

Il voto non è esercitato sui titoli oggetto di cessione temporanea a prestito. E', in ogni caso, prevista la possibilità di richiamare, in qualsiasi momento, i titoli dati a prestito.

In qualità di firmataria dei Principi di Investimento Responsabile delle Nazioni Unite (PRI), la SGR presta particolare attenzione anche a tematiche, presenti nell'ordine del giorno, di natura ambientale e sociale, ad esempio viene espresso parere favorevole nei confronti di proposte di approvazione piani climatici di miglioramento.

La Società può esercitare il diritto di voto anche per fondi/prodotti istituiti da terzi, la cui gestione sia conferita in delega alla SGR, qualora tale casistica sia normata nella delega di gestione.

Ai fini della selezione dei candidati, da presentare nell'ambito delle liste di minoranza, per gli organi amministrativi e di controllo delle società quotate, la SGR si attiene a principi e criteri individuati dal Comitato di *Corporate Governance* di Assogestioni che fissa i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza dei candidati nonché le condizioni di ineleggibilità e incompatibilità. Ai fini della presentazione delle liste di minoranza, la SGR partecipa alle attività del Comitato dei Gestori.

La società si riserva la facoltà di non esercitare il diritto di intervento e di voto nei casi in cui tale esercizio potrebbe non tradursi, a tutti gli effetti, in un vantaggio per i propri sottoscrittori, come, ad esempio, nel caso in cui:

- l'investimento in taluni strumenti finanziari abbia carattere temporaneo, rientrando in una strategia di investimento di breve termine;
- l'ordine del giorno dell'assemblea non preveda la trattazione di argomenti di particolare rilevanza.

In nessun caso la SGR si vincola a sindacati di voto o di blocco.

Particolare attenzione è prestata all'esercizio dei diritti inerenti a strumenti finanziari in relazione ai quali potrebbe sorgere un conflitto d'interessi potenzialmente pregiudizievole per i sottoscrittori. Sono da considerarsi situazioni da cui potrebbero scaturire ipotesi di conflitto l'eventuale esercizio dei diritti di voto inerenti:

- agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società del Gruppo o da società con le quali MGF, i suoi soci rilevanti o le società del Gruppo intrattengono rapporti di natura strategica;
- agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti emessi da società che sono partecipate in misura rilevante da una società del Gruppo.

In presenza di una situazione di potenziale conflitto, MGF non concorre alla presentazione di liste di minoranza per la nomina degli organi sociali e si astiene dal partecipare alle assemblee e dall'esercitare i diritti di voto.

A tal proposito la Società, in ottemperanza ai requisiti previsti dal Protocollo di autonomia per la gestione dei conflitti di interessi, promosso da Assogestioni e cui la SGR aderisce, ha affidato i compiti del "Comitato dei Consiglieri Indipendenti" al Comitato Rischio, al fine di presidiare la gestione dei conflitti di interessi con specifici poteri di controllo e di intervento³. Il Comitato medesimo verifica che siano stati correttamente applicati i principi e le procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti.

Con cadenza annuale, il Responsabile dell'ufficio *Corporate Governance e Sustainability* provvede a rendicontare, ex post, al Comitato Rischio (nelle funzioni di Comitato dei Consiglieri Indipendenti) la partecipazione alle assemblee e le indicazioni di voto espresse.

Sulla base di quanto descritto precedentemente, l'ufficio *Corporate Governance & Sustainability* identifica le assemblee cui partecipare e svolge le necessarie attività di analisi preliminari inerenti alla scelta dell'esercizio dei diritti di voto relativi agli strumenti finanziari di pertinenza degli OICR gestiti, anche con il supporto di

² Da un punto di vista di governance, il CdA della Sgr è costituito da n. 8 membri totali, mentre il Comitato dei Consiglieri Indipendenti è costituito da n. 5 Consiglieri Indipendenti a cui sono attribuiti compiti e propositivi in materia di gestione dei conflitti d'interesse.

³ Si veda a tal proposito l'art. 9.3. 7°c. del Protocollo di Autonomia Assogestioni per la gestione dei conflitti di interessi che sancisce: "I consiglieri indipendenti verificano la corretta applicazione dei principi e delle procedure riguardanti l'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari di pertinenza dei patrimoni gestiti".

informativa ricevuta dai proxy *advisor* selezionati. Tale informativa viene utilizzata nell'ambito di un processo valutativo più ampio e la SGR si riserva il diritto di assumere decisioni di voto diverse sia dalle indicazioni del proxy advisor che dalle raccomandazioni del management della società partecipata, sempre nell'interesse dei patrimoni gestiti.

Prima di esprimere un voto contrario rispetto a risoluzioni del *management* che possano avere effetti significativi sull'emittente quotato partecipato, la SGR – qualora appropriato e purché non sia vietato dalla legge – valuta la possibilità di avviare forme di *engagement* con tale emittente, ai sensi del Principio 3 e nel migliore interesse dei sottoscrittori.

Le proposte di voto per i vari punti all'ordine del giorno vengono riportate in apposita scheda e sottoposte all'Amministratore Delegato per la relativa autorizzazione.

Su base trimestrale, in sede di riunione del Comitato Investimenti, viene presentato il riepilogo delle assemblee cui la SGR ha partecipato nel periodo, con il dettaglio dei voti espressi e delle modalità di esercizio del diritto di voto.

La partecipazione alle assemblee può avvenire con le seguenti modalità:

- partecipazione diretta: il diritto di voto può essere esercitato da legali rappresentanti della Società in virtù dei poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione, dal Responsabile *Corporate Governance & Sustainability*, dal Responsabile della Divisione Investimenti Mobiliari, del Responsabile dell'ufficio Investimenti Immobiliari, da un Gestore di una delle strutture di gestione della SGR o da un altro dipendente appositamente individuato, in virtù di specifica delega rilasciata dall'Amministratore Delegato.
- partecipazione indiretta:
 - mediante delega a un terzo: la SGR provvede all'invio della documentazione firmata dall'Amministratore Delegato, che attesti la delega impartita nonché le istruzioni di voto per i singoli argomenti identificati nell'ordine del giorno della Assemblea;
 - mediante piattaforma informatica che permette di efficientare l'esercizio del diritto di voto.

La Società non può delegare l'esercizio dei diritti di intervento e di voto ad essa spettanti ad altre società del Gruppo o ad esponenti di queste, salvo che si tratti di altre società di gestione del risparmio.

2.6 REPORTING – TRASPARENZA SULLA MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI IMPEGNO

La SGR comunica al pubblico, su base annua, le modalità di attuazione della politica di impegno, includendo una descrizione generale del comportamento di voto, una spiegazione dei voti più significativi e del ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto. Tali informazioni sono riportate nella *Relazione annuale engagement* sul proprio sito internet nonché un riepilogo all'interno delle relazioni di gestione degli OICR gestiti.

Le informazioni sopra descritte sono inoltre oggetto di notifica annuale verso il Consiglio di Amministrazione della Società nonché periodicamente verso il Comitato Investimenti di MGF.

Inoltre, nell'ambito di eventuali accordi di gestione conclusi con gli Investitori Istituzionali, la SGR comunica con frequenza annuale a questi ultimi, qualora le informazioni non siano già a disposizione del pubblico, in che modo la strategia di investimento adottata e la relativa attuazione rispettano gli accordi conclusi e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi o dei fondi gestiti.

3. CRITERI E MODALITA' RELATIVI ALLA POLITICA DI IMPEGNO INERENTE AL FONDO PENSIONE PREVIGEST FUND MEDIOLANUM

Il Fondo pensione aperto PREVIGEST FUND MEDIOLANUM, istituito dalla SGR, è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 ed è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 34.

E' un fondo pensione aperto dotato di soggettività giuridica e con un numero di dipendenti superiore a 100; sulla base di quanto sopra definito, risulta soggetto all'ambito di applicazione definito dall'art. 3 della Delibera Covip del 2 dicembre 2020 - Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione.

In relazione a quanto previsto dall'art. 4, 1°c., della Delibera Covip sopra menzionata, la SGR mette a disposizione nella sezione dedicata al fondo del proprio sito Web tale Politica di Impegno.

Si specifica che il Fondo è suddiviso in n. 3 comparti:

- Azionario;
- Bilanciato;
- Obbligazionario.

Il "Documento sulla politica di investimento" del fondo pensione Previgest Fund evidenzia come l'investimento in strumenti finanziari di natura azionaria venga perseguito dai comparti Azionario e Bilanciato del fondo pensione suddetto. Con riferimento al comparto Obbligazionario, gli investimenti in strumenti finanziari di natura azionaria potranno essere presenti nel portafoglio in misura residuale.

L'attività di investimento del fondo riguarda una pluralità di strumenti finanziari ed in particolare fino al 100% in OICR armonizzati del Gruppo Mediolanum, anche della stessa SGR, che rispecchiano una politica di investimento e profilo di rischio coerenti con quelli previsti dai singoli comparti.

L'utilizzo di OICR armonizzati all'interno di prodotti previdenziali risponde alla filosofia di investimento del Gruppo Mediolanum basata sul generale principio della "diversificazione".

L'utilizzo di OICR armonizzati del Gruppo Mediolanum fornisce adeguate garanzie in termini di trasparenza circa le concrete possibilità di accesso diretto ed immediato alle informazioni sia sulle strategie poste in essere dal gestore che sulla struttura dei costi; risulta facilitata nel contempo la gestione dei flussi informativi necessari per l'adeguata valutazione dell'investimento.

Maggiori dettagli circa la presente policy sono disponibili su richiesta presso la sede della Società